



seduta del 18/06/2018
delibera 828

pag. 1
-----------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 200 LEGISLATURA N. X

DE/SC/STT    Oggetto:    Articolo 182, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006. Accordo  
 0 NC                            tra la Regione Umbria e la Regione Marche per  
 Prot. Segr.                    operazioni interregionali di gestione dei rifiuti  
 891                                urbani stipulato in data 19 dicembre 2017; modifica  
                                       dei termini temporali. Approvazione schema di accordo  
                                       integrativo

Lunedì 18 giugno 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI  | Presidente     |
| - ANNA CASINI      | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI    | Assessore      |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore      |
| - MORENO PIERONI   | Assessore      |

Sono assenti:

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| - MANUELA BORA        | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Articolo 182, comma 3 del D.lgs. n.152/2006. Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per operazioni interregionali di gestione dei rifiuti urbani stipulato in data 19 dicembre 2017; modifica dei termini temporali. Approvazione schema di accordo integrativo.**

LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio.

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.lgs. n.152/2006 lo schema di accordo interregionale avente ad oggetto "Accordo tra la regione Umbria e la regione Marche per il conferimento di rifiuti provenienti dalla regione Umbria, in impianti situati nel territorio della regione Marche" di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di dare mandato alla Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere l'accordo di cui al presente atto col Presidente della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale  
(*Fabio Tavazzani*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Censcioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa di riferimento**

- D.Lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- L.R. 12.10.2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- DACR n.128 del 14.04.2015 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2015);
- Deliberazione di Giunta n. 1461 del 04/12/2017 "Articolo 182, comma 3 del D.lgs. n.152/2006. Approvazione schema di Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per operazioni interregionali di gestione dei rifiuti urbani."

**Motivazione**

L'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede espressamente, tra l'altro, il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (comma 3), sempre valendo il principio della minimizzazione del ricorso allo smaltimento finale in discarica (comma 2).

Nello specifico il comma 3 prevede che: *"È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano"*.

Con nota prot. 225626 del 24/10/2017 l'Assessore all'Ambiente della Regione Umbria aveva rappresentato una condizione di temporanea difficoltà nel garantire la continuità del servizio di trattamento preliminare allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in attesa dell'entrata in esercizio del nuovo impianto per il trattamento preliminare allo smaltimento della frazione da sottovaglio derivante dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, la cui piena funzionalità era prevista per i primi mesi del 2018.

La condizione si connotava con carattere di temporaneità perché il nuovo impianto sarebbe stato in grado di soddisfare il fabbisogno regionale di trattamento dei rifiuti, all'epoca non assolvibile per indisponibilità funzionale degli impianti esistenti.

Alla luce di tale situazione, la Giunta Regionale della Regione Umbria con Deliberazione del 16 ottobre 2017 ha costituito le premesse per la stipula di un Accordo interregionale per consentire il conferimento presso i due impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) situati nei Comuni di Ascoli Piceno e di Fermo dei rifiuti c.d. da sottovaglio, identificati con il CER 19 12 12, derivanti dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, ai fini della loro stabilizzazione.

In esito alla ricognizione svolta presso le due Province interessate di Ascoli Piceno e Fermo in relazione alla fattibilità tecnica ed amministrativa, è emersa la disponibilità al trattamento dei rifiuti provenienti dall'ATI 1 e 2 della regione Umbria presso l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Ascoli Piceno in località Rélluce.

Con la Deliberazione n. 1461 del 04/12/2017 la Giunta della regione Marche ha approvato lo schema di accordo interregionale da stipulare ai sensi dell'art.182, comma 3 del D.lgs. n.152/2006.

L'Accordo è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2017 e prevede il conferimento presso il solo impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) pubblico di proprietà dell'Assemblea Territoriale di Ambito dell'ATO 5 – Ascoli Piceno, gestito da PicenAmbiente S.r.l., sito in località Rélluce nel comune di Ascoli Piceno per un flusso in ingresso di rifiuti CER 19 12 12 per una quantità giornaliera media indicativa di 60 t/giorno, corrispondente ad un quantitativo mensile massimo di 1.600 t/mese e fino ad un quantitativo complessivo massimo di 10.000 t, cui corrisponde un quantitativo indicativo di rifiuti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stabilizzati in uscita stimabile in 8.000 t. (80%), per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

I rifiuti prodotti dal trattamento di stabilizzazione meccanica (CER 19 05 03) è previsto che fossero avviati allo smaltimento finale, a cura e spese della società GestSrl, a impianti di discarica ubicati nel territorio della Regione Umbria.

L'accordo contempla una clausola di reciprocità che preveda la possibilità per la Regione Marche di avvalersi degli impianti pubblici di trattamento e lavorazione dei rifiuti urbani o frazione separata degli stessi in impianti ubicati nella Regione Umbria anche per periodi successivi alla stipula dell'accordo.

Con nota prot. 0118028 del 08/06/2018, acquisita a mezzo pec e repertoriata con n. 0650129|11/06/2018|R\_MARCHE|GRM|SGG|A del 11/06/2018 l'Assessore all'Ambiente della Regione Umbria, informando circa la tempistica di entrata in esercizio degli impianti regionali di trattamento, ha proposto una proroga dell'accordo in essere, senza modifica dei quantitativi già assentiti (10.000 tonnellate totali, di cui si prevede che al 19 giugno residueranno 5.000 tonnellate circa), fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2018.

La proroga fino al 31 dicembre viene considerata dall'Assessore Cecchini con un margine di sicurezza di natura strategica, qualora i tempi di avviamento dei nuovi impianti dovessero – per motivi tecnici - allungarsi oltre i tempi previsti.

Dei due impianti, che a regime saranno in grado di soddisfare il fabbisogno regionale umbro, uno è stato inaugurato il 30 maggio ed entrerà a regime entro dicembre 2018, mentre il secondo sarà inaugurato entro il mese di giugno 2018.

Contestualmente, l'assessore della regione Umbria invita inoltre ad esaminare la possibilità di un eventuale Accordo che interessi anche l'impianto di Fermo.

Al fine di prorogare i termini della durata dell'Accordo oltre la scadenza del 19 giugno 2018, l'Assessore all'Ambiente della Giunta regionale delle Marche, con nota prot. n. 665919 del 13/06/2018 ha richiesto alla Provincia di Ascoli Piceno un'averifica sulla fattibilità tecnico-amministrativa del prolungamento dei conferimenti all'impianto di trattamento di Rélluce per ulteriori sei mesi.

La Provincia di Ascoli Piceno, per le vie brevi, ha confermato la propria disponibilità istituzionale a protrarre fino al 31/12/2018 la gestione dei rifiuti provenienti dall'ATI 1 e 2 della regione Umbria nell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Ascoli Piceno in località Rélluce.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, richiamate le motivazioni poste alla base della stipula dell'Accordo del 19 dicembre 2017, che mantengono la loro validità, preso di nuovo atto della temporaneità della richiesta avanzata dalla regione Umbria e considerato che il prolungamento dei conferimenti non comporta aumento dei quantitativi già previsti, si ritiene che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art.182, comma 3, del d.lgs. 152/2006, prevedendo una modifica all'articolo 2 dell'Accordo già sottoscritto, sostituendo alle parole "per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo" le parole "fino al 31 dicembre 2018".

Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Esito dell'istruttoria**

Per tutto quanto sopra richiamato, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente  
(Massimo Sbriscia)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014; attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

X IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Massimo Sbriscia)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Nardo Gotti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale  
(Fabio Terrazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

**Accordo tra la regione Umbria e la regione Marche per il conferimento di rifiuti provenienti dalla regione Umbria, in impianti situati nel territorio della regione Marche**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ACCORDO TRA LA REGIONE UMBRIA E LA REGIONE MARCHE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE UMBRIA IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE UMBRIA

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", che all'art. 177 "Campo di applicazione e finalità" commi 1 e 2 prevede:

"1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.";

**DATO ATTO** che il medesimo d.lgs. n. 152/2006 all'art. 182 "Smaltimento dei rifiuti", comma 3, prevede:

"3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.";

**VISTA** la l.r. Umbria 13 maggio 2009, n. 11 recante *Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate*;

**VISTA** la l.r. Marche 12 ottobre 2009, n. 24 recante *Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*;

**VISTO** il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Umbria, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 5 Maggio 2009, n. 301 e successivamente adeguato dalla Giunta Regionale con deliberazione 23 Marzo 2015, n. 360;

**VISTO** il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Marche approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con Deliberazione 14 Aprile 2015, n. 128;

**ATTESO** che con la DGR 1192 del 16/10/2017 ad oggetto: "*Sottoscrizione di Accordi Interregionali per lo smaltimento di rifiuti urbani ai sensi dell'art.182 comma 3 del D. lgs.152/2006*" la Giunta regionale dell'Umbria stigmatizza la situazione impiantistica regionale attuale che presenta una temporanea carenza strutturale nelle more della messa in esercizio di due nuovi impianti ubicati in località Casone e Belladanza rispettivamente nei comuni di Foligno e Città di Castello. In particolare esistono notevoli problematiche per il trattamento dei rifiuti di sottovaglio da selezione meccanica (individuati dal codice CER 19 12 12) derivanti da rifiuti solidi urbani e da rifiuti assimilabili non pericolosi, attualmente gestiti dall'impianto di selezione e riciclaggio di Ponte Rio nel comune di Perugia. Tale situazione richiede l'attivazione di accordi interregionali per il trattamento di tali rifiuti in altre regioni, nel rispetto di quanto disciplinato dal citato art.182 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la deliberazione n. 1447 del 04.12.2017 con la quale la Giunta della Regione Umbria ha approvato lo schema di accordo interregionale, esprimendo il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dello stesso;

**VISTA** la deliberazione n. 1461 del 04.12.2017 con la quale la Giunta della Regione Marche ha approvato lo schema di accordo interregionale, esprimendo il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dello stesso;

**ATTESO** che in data 19 dicembre 2018 l'accordo interregionale tra le regioni Umbria e Marche ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 152/2006 è stato sottoscritto, accordo che consente la possibilità di conferire i rifiuti da sottovaglio (individuati dal codice CER 19 12 12) derivanti dalla selezione meccanica di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilabili indifferenziati non pericolosi da parte di GEST Srl affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti prodotti nello stabilimento di Ponte Rio del comune di Perugia presso l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) ubicato nel territorio della regione Marche per il trattamento di stabilizzazione, preliminare allo smaltimento in discarica, per i seguenti quantitativi massimi:

- 10.000 tonnellate complessive
- 60 tonnellate giornaliere
- 1600 tonnellate mensili

per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo e quindi con scadenza al 19 giugno 2018;

**VISTA** la nota prot 118028 del 8/06/2018 con la quale l'Assessore all'Ambiente della Regione Umbria ha rappresentato all'Assessore all'Ambiente della Regione Marche l'opportunità di dilatare i tempi dell'accordo interregionale ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 152/2006 citato, rendendo lo stesso valido fino a tutto dicembre 2018, configurandosi lo stesso accordo una sicurezza strategica per la regione Umbria, tale da garantire la continuità del servizio di smaltimento, in un periodo di evoluzione del sistema regionale che tende non solo all'autonomia, ma addirittura al sovradimensionamento degli impianti che per la specifica materia rifiuti risulta essere necessario per ovviare a momentanei malfunzionamenti di uno o più impianti tali da rendere insufficiente la capacità di trattamento del sistema regionale complessivo;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per il conferimento di rifiuti urbani ai sensi dell'art.182, comma 3, del d.lgs. 152/2006, in quanto allo stato attuale la Regione Umbria non è dotata di installazioni sufficienti a soddisfare il proprio fabbisogno ed inoltre l'accordo è di natura temporanea stante lo stato di avanzamento della realizzazione degli impianti umbri sopra richiamati che, a breve, saranno in grado di soddisfare le esigenze regionali;

**RITENUTO** opportuno e indispensabile sottoporre il presente schema di accordo all'approvazione delle rispettive Giunte Regionali delle Marche e dell'Umbria;

**VISTA** la deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Giunta della Regione Umbria approva il presente schema di accordo interregionale, esprimendo il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dello stesso;

**VISTA** la deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Giunta della Regione Marche approva il presente schema di accordo interregionale, esprimendo il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dello stesso;





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO:**

**Art. 1**

***Oggetto dell'accordo***

Con il presente accordo vengono modificati i termini temporali di cui all'accordo interregionale sottoscritto in data 19 dicembre 2017, accordo che consente, alle condizioni ivi contenute, il conferimento di rifiuti da sottovaglio (individuati dal codice CER 19 12 12) derivanti dalla selezione meccanica di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilabili indifferenziati non pericolosi da parte di GEST Srl affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti prodotti nello stabilimento di Ponte Rio del comune di Perugia (gestito da Gesenusrl – gestore operativo dell'impianto), presso l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) pubblico di proprietà dell'Assemblea Territoriale di Ambito dell'ATO 5 – Ascoli Piceno, gestito da PicenAmbiente S.r.l., sito in località Relluce nel comune di Ascoli Piceno – provincia di Ascoli Piceno, di seguito indicato come impianto TMB gestito da PicenAmbiente.

I rifiuti successivamente al trattamento (CER 19 05 03) vengono conferiti ad impianti umbri per il definitivo smaltimento in discarica. I rifiuti di cui sopra provengono dai seguenti comuni della Provincia di Perugia: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.

**Art. 2**

***Modifica dell'art. 2 dell'accordo interregionale sottoscritto in data 19 dicembre 2017***

Le parole "per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo" sono sostituite dalle seguenti parole "fino al 31 dicembre 2018".

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza.

**Il Presidente della Regione Umbria**

**Il Presidente della Regione Marche**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*JK*